



CITTÀ DI MAGLIE

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2023

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Presso il Comune di Maglie è istituito il **Garante per i diritti delle persone con disabilità**.
2. Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni ed i poteri del Garante e disciplina i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – NOMINA E REQUISITI

1. Il Garante è organo unipersonale ed opera, a titolo gratuito, in piena autonomia politica ed amministrativa.
2. Il Garante è nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice ed è scelto all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di avviso pubblico a cura degli uffici di cui al seguente art. 3, comma.
3. Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e comprovata esperienza nel campo delle disabilità, dimostrabile a seguito di presentazione di *curriculum* personale.
4. Non può essere eletto Garante:
 - a) chi ricopre incarichi in seno al Parlamento, al Consiglio regionale, provinciale o comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali e chi sia componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
 - b) chi ha ricoperto la carica di sindaco o assessore comunale e siano trascorsi meno di due anni dalla cessazione della carica;
 - c) chi è dipendente del comune, di altri enti locali, istituzioni, aziende e consorzi dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale o lo è stato negli ultimi due anni;
 - d) chi è o è stato negli ultimi due anni amministratore di enti, fondazioni, società e imprese a partecipazione pubblica o titolare, amministratore o dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni o che abbia beneficiato a qualsiasi titolo, negli ultimi due anni, di sovvenzioni da parte del Comune.
5. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali che determinino conflitti di interessi con la funzione. Al Garante si applicano altresì le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
6. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore (D.Lgs. n. 28/2010) né individualmente né collegialmente in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 3 – DURATA E DOTAZIONI

1. L'incarico di Garante per i diritti delle persone con disabilità ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito.
2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del successore.
3. Il Garante utilizza, prevalentemente, mezzi e strutture proprie per svolgere i suoi compiti. Le funzioni di segreteria sono assicurate al Garante dagli uffici del Comune da individuarsi con provvedimento della Giunta comunale.
4. A sostegno della realizzazione di iniziative proposte dal Garante il Comune si impegna, comunque, a mettere a disposizione dello stesso, in via temporanea, uffici, sale, strutture e attrezzature

eventualmente necessarie per ospitare riunioni, incontri e pubbliche manifestazioni.

5. Il Comune doterà il Garante di uno specifico account email istituzionale e attiverà una apposita sezione sul sito web istituzionale per sensibilizzare la comunità su tematiche inerenti alla disabilità, favorire la diffusione delle attività svolte, pubblicare le relazioni annuali.
6. Le pubblicazioni sul sito istituzionale saranno curate dagli uffici di cui al comma 3.

Art. 4 – FUNZIONI

1. Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale relativa ai diritti delle persone diversamente abili.
2. Il Garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità. Possono rivolgersi al Garante tutte le persone con disabilità che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliate, anche temporaneamente, nel territorio comunale nonché i familiari, i tutori, amministratori di sostegno, accompagnatori, associazioni e organizzazioni di volontariato e soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.
3. Il Garante esercita le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione nei confronti di tutto il territorio cittadino, degli uffici dell'amministrazione comunale, degli enti, istituzioni e aziende dipendenti dal Comune o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza nonché di tutte le forme associative alle quali il Comune abbia affidato la gestione di pubblici servizi che coinvolgano le persone con disabilità.

Art. 5 – OBIETTIVI E ATTIVITÀ

1. Il Garante, mediante azioni positive, esercita la sua attività con l'obiettivo di:
 - a) affermare il principio di uguaglianza sostanziale fissato dalla Costituzione;
 - b) favorire l'autonomia e la piena integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
 - c) promuovere, più in generale, la salute, il benessere e la qualità della vita della comunità locale;
 - d) assicurare tutela, non giurisdizionale, alle persone con disabilità residenti o presenti nel territorio comunale;
 - e) favorire in via generale tutte le iniziative opportune per assicurare la promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare riguardo all'integrazione e all'inclusione sociale ed al contrasto di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.
2. A tal fine il Garante:
 - interviene in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni provenienti da persona con disabilità e/o da suo familiare, tutore, curatore, amministratore di sostegno, associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità o da qualsiasi cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo sul territorio comunale;
 - può proporre, anche in collaborazione con enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica su temi riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, il contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità e la conoscenza delle norme di riferimento ed i relativi mezzi di tutela;
 - stimola opportunità di partecipazione alla vita civile e sociale, alla cultura, alla comunicazione, all'informazione, allo sport e tempo libero;

- favorisce, anche in collaborazione con gli Uffici comunali, l'esercizio dei diritti fondamentali della persona disabile, con particolare riferimento alla tutela della salute, all'assistenza, al lavoro, alla formazione;
 - interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, per verificare eventuali ritardi, irregolarità e negligenze segnalate riguardo all'attività dei pubblici uffici, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa, sollecitando, se del caso, appositi tavoli tecnici per la risoluzione di problemi specifici che incidano sui diritti delle persone con disabilità.
 - sollecita soggetti privati cui si rivolgano eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e proponendo possibili metodi di risoluzione delle stesse;
 - collabora con il Garante nazionale e con quello regionale;
 - formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione ed inclusione sociale;
 - propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento.
3. Il Garante non può intervenire o cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato intrapreso un qualunque procedimento giurisdizionale.
4. Nell'esercizio del proprio incarico il Garante ha, inoltre, facoltà di:
- accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale, segnalando all'Assessorato alle Politiche Sociali, agli Uffici ed alle altre autorità competenti, eventuali violazioni e/o irregolarità;
 - informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio (ai sensi della legge 67/2006);
 - monitorare - previa apposita autorizzazione - le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di verificare la loro adeguatezza ai bisogni della persona disabile e prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso;
 - promuovere la convocazione di tavoli tecnici con uffici periferici di amministrazioni pubbliche statali o articolazioni amministrative regionali e provinciali sollecitando in tali sedi la risoluzione dei problemi segnalati.

Art. 6 – FUNZIONI DEL GARANTE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. Il Garante si pone come punto di riferimento nei rapporti tra gli Uffici comunali e le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità. A tal fine, nel rispetto delle normative, anche regolamentari, in tema di diritto di e tutela della privacy, egli può:
 - a) richiedere notizie sullo stato del procedimento interessato;
 - b) consultare ed ottenere copia di atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento;
 - c) acquisire informazioni disponibili sullo stesso.
2. Gli uffici del Comune interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

3. Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici comunali ed anche nei confronti di altri enti, istituzioni e aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque sottoposti al suo controllo o vigilanza, nei confronti delle fondazioni e società a cui il Comune a qualsiasi titolo partecipi nonché nei confronti di soggetti ai quali il Comune abbia affidato la gestione di pubblici servizi che coinvolgono persone con disabilità.
4. Qualora il Garante interroghi organi di enti pubblici o privati diversi dal Comune di Maglie la richiesta va inoltrata direttamente ai responsabili della struttura interessata e, in caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dall'invio della richiesta, egli presenterà apposita relazione al Sindaco.
5. Il Garante interviene, su istanza di arte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici di cui ai precedenti commi al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità ed alla correttezza dell'attività amministrativa.
6. Il Garante non può intervenire o cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato intrapreso un qualunque procedimento giurisdizionale.

Art. 7 – RELAZIONE ANNUALE

1. Con cadenza annuale il Garante per i diritti delle persone con disabilità presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Sindaco ed alla competente Commissione consiliare che ha il compito di discuterla e di trasmetterla al Consiglio Comunale.

Art. 8 – DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE

1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.
2. Il Garante decade dall'incarico qualora si accerti ovvero sopraggiunga la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2
3. Il Garante può infine essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento dal Sindaco qualora egli adotti e/o reiteri comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia con diligenza ai doveri previsti dal presente Regolamento e per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.